

C.C.I.A.A.: ATTENZIONE AI FALSI BOLLETTINI

La Camera di Commercio di Reggio Emilia informa, tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali, che nel periodo annuale di versamento del **diritto annuale** di iscrizione alla CCIAA (la cui scadenza coincide con quella del pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, quindi, giugno-luglio) vengono spediti alle imprese, da parte di varie <organizzazioni>, **bollettini di pagamento** che nulla hanno a che vedere con l'adempimento in parola. I citati bollettini, che recano le più varie causali e motivazioni (casellario unico telematico delle imprese, rilascio certificato di adesione ..., iscrizione al portale ..., ecc.), **non pervengono dalla Camera di Commercio**, ed il loro pagamento non esime da quello del diritto annuale di iscrizione alla CCIAA, che deve avvenire **esclusivamente tramite Mod. <F24>**.

ELENCO SOCI PARTECIPANTI E VOTANTI NELLE ASSEMBLEE

La Cassazione, con la sentenza n. 603 del 12.1.2017, ha precisato che la **mancata indicazione** nel verbale assembleare dei soci partecipanti e votanti (<foglio presenze>) giustifica l'**annullamento** della **delibera**. Già l'art. 2375 del Codice Civile richiede espressamente, per le società per azioni, che l'identità dei partecipanti all'assemblea risulti dal verbale o **da un allegato allo stesso**, mentre **non basta** la mera **formazione dell'elenco** e la sua **conservazione** da parte della società.

NUOVE DICHIARAZIONI D'INTENTO

Come già illustrato qualche settimana fa, dall'**1.3.2017** saranno valide soltanto le **dichiarazioni d'intento** che prevedono un'efficacia **<per importo>** (e non per periodo di tempo). A queste condizioni diventa molto delicata la posizione del **fornitore**, che deve **<monitorare>** il flusso delle **vendite ai singoli clienti** (che gli hanno chiesto di fatturare <in sospensione>), in modo da **non superare** l'importo da ognuno indicato. Se poi si tiene conto che le dichiarazioni d'intento sono **modificabili nell'ammontare** (sia in aumento, sia in diminuzione), è senz'altro opportuno **istituire un software** per tale

esigenza. Per il **cliente**, invece, deve essere, come sempre, vigilato il **totale progressivo** di quanto **acquistato** <in sospensione>.

RIMEDIO PER LE RITENUTE VERSATE IN ECCESSO

Quando capita di versare una **ritenuta d'acconto** in misura **superiore** al dovuto, ad esempio, perché è intervenuta l'emissione di una **<nota d'accredito>**, esistono almeno due possibilità per rientrare di quanto versato in eccesso. La prima consiste nel **compensare tale somma**, riducendo di pari importo i successivi versamenti; la seconda, di utilizzare l'eccedente in **compensazione, in <F24>, dall'inizio dell'anno successivo**, evidenziando poi la situazione di credito sul **Modello 770**.

CONCETTO DI <RAMO D'AZIENDA>

Secondo la Cassazione (sentenza n. 1316 del 19.1.2017), perché possa parlarsi di **<ramo d'azienda>**, ai sensi dell'art. 2112 del Codice civile, è necessario che oggetto dell'operazione sia un insieme **<organicamente finalizzato ex ante** all'esercizio di un'attività d'impresa, con **autonomia funzionale** di beni e strutture, **già esistenti al momento del trasferimento**. <Qualora manchi l'autonomia e l'autosufficienza della parte dell'azienda che viene trasferita>, prosegue la Cassazione, <si è in presenza di una mera **esternalizzazione di semplici reparti o uffici**, ossia di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla **volontà dell'imprenditore** e non dall'inerenza dei rapporti di lavoro ad un ramo d'azienda già costituito>. Il tema in parola è particolarmente **importante** perché l'individuazione di un'azienda trasferita implica, tra l'altro, la possibilità (a certe condizioni) di **sciogliere il rapporto di lavoro** col personale dipendente ad essa legato organicamente.

BILANCI 2016: PIU' TEMPO A DISPOSIZIONE PER IL CNDCEC

Con un comunicato pubblicato il 16 gennaio scorso, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti afferma che la recente emanazione dei **Principi contabili rinnovati**, costituisce valida **ragione per il rinvio** dei termini di **approvazio-**

ne del bilancio 2016. Questa conclusione è condivisibile se si pensa che la versione **definitiva** dei citati principi è stata pubblicata sul sito dell'OIC soltanto il **22 dicembre** scorso. Tale causa di differimento, che dovrebbe trovare il proprio fondamento nel secondo comma dell'**art. 2364** del Codice civile, costituirebbe, in realtà una **<causa di forza maggiore>**, ascrivibile a difficoltà incontrate dagli organi preposti a recepire le novità in materia di bilancio d'esercizio. Le motivazioni esposte varrebbero **anche per le S.r.l.**, in virtù del richiamo inserito nell'**art. 2478-bis**, I comma, del Codice civile. Riguardo alle **implicazioni fiscali**, che questo differimento porterebbe con sé (versamento saldo imposte 2016, primo acconto 2017), è consigliabile invece **rispettare le scadenze <ordinarie>**.

PROFESSIONISTA: COSTI DI LOCAZIONE DELLO STUDIO

L'Agenzia delle entrate ha contestato ad un **notaio** il diritto alla **deducibilità** del **canone** di locazione dello Studio, corrisposto ad una **società** il cui **socio** era al **99% la moglie**. Tale comportamento, per l'amministrazione finanziaria **<elusivo>**, è stato invece **ammesso** dalla Commissione tributaria provinciale di Alessandria (sentenza n. 386/1/2016), che ha sostanzialmente riconosciuto al professionista il diritto di realizzare un **legittimo risparmio d'imposta**, scegliendo la possibilità di dedurre dall'imponibile fiscale i canoni di locazione, piuttosto che l'indeducibilità delle quote d'ammortamento dell'immobile strumentale. In pratica, il professionista ha scelto tra **due regimi fiscali ugualmente ammessi** dalla nostra legislazione (come previsto dall'**art. 10-bis**, comma IV, della legge n. 212/2000), in presenza di **valide ragioni extrafiscali**, non marginali, relative alla propria attività professionale. La società di cui sopra, tra l'altro, compiva **anche altre operazioni** immobiliari.

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI: PIGNORABILITA'

I **compensi** corrisposti agli **amministratori** di una S.p.A., per le **funzioni** svolte in ambito **societario**, sono pignorabili **senza i limiti** previsti dall'**art. 545, IV**

comma, del Codice di procedura civile (un quinto). A precisarlo sono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 1545 del 20.1.2017), che pervengono alla citata conclusione precisando la natura del rapporto che lega gli amministratori alla società. Quest'ultimo legame costituisce, infatti, un <rapporto societario>, cioè funzionale alla vita delle società, che serve ad assicurarne la possibilità di agire e raggiungere i propri fini imprenditoriali. Quanto affermato riguarda le funzioni tipiche dell'amministratore societario di gestione e rappresentanza dell'ente. Non si esclude, tuttavia, che tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, s'instauri un autonomo, parallelo e diverso rapporto, che assuma secondo l'accertamento esclusivo del giudice del merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d'opera.

FINANZIAMENTI DEI SOCI: POSTERGAZIONE

I prestiti concessi dai soci di S.r.l. alla società sono disciplinati dall'art. 2467 del Codice civile, che prevede che il loro rimborso sia <postergato> rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Se il rimborso di tali crediti è avvenuto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento, essi devono essere restituiti alla società. Le regole citate operano riguardo ai finanziamenti, qualora al momento della loro concessione ricorra almeno una delle seguenti due circostanze: - in considerazione del particolare tipo di attività esercitata, la partecipata risultava eccessivamente indebitata, in relazione al patrimonio netto; - la situazione finanziaria avrebbe preteso un conferimento, anziché un finanziamento. Ai sensi dell'art. 2497-quinquies del Codice civile, il principio esposto si applica anche alle S.p.A., nei casi in cui la società che riceve il finanziamento sia soggetta all'attività di direzione e coordinamento di chi glielo concede. Secondo la dottrina più autorevole, tuttavia, i principi esposti si applicherebbero in toto, in presenza delle citate condizioni di disequilibrio, anche alle S.p.A. <in forma chiusa> (con titoli non quotati nei mercati regolamentati). Per quanto attie-

ne alla redazione del bilancio d'esercizio, i finanziamenti dei soci, nella Nota integrativa, devono essere ripartiti secondo la scadenza, con separata indicazione di quelli con <clausola di postergazione>, rispetto agli altri creditori. L'eventuale e successiva rinuncia al credito, espressamente formulata dal socio, determina il passaggio del finanziamento dai debiti al patrimonio netto, in una riserva di capitale (A-VII <Altre riserve>), e non costituisce sopravvenienza attiva per chi ne beneficia.

IMPOSTA DI BOLLO <VIRTUALE>: DICHIARAZIONE ENTRO IL 31.1.2017

Entro il prossimo 31 gennaio va presentata, utilizzando lo specifico modello, la dichiarazione annuale della liquidazione definitiva dell'imposta di bollo assolta provvisoriamente in modo <virtuale>, nel corso del 2016. Tale dichiarazione deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica, direttamente dal contribuente, ovvero tramite un intermediario abilitato. Come stabilito dalla circolare n. 16/E del 14.4.2015, l'obbligo di cui sopra non trova applicazione nelle diverse ipotesi di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici (Decreto ministeriale 17.6.2014). In questi casi, infatti, per l'assolvimento dell'imposta, non è richiesta né la preventiva autorizzazione, né le altre formalità previste dagli articoli 15 e 15-bis del D.P.R. n. 642/1973, ed il versamento dell'imposta è effettuato telematicamente, utilizzando il Mod. F24 in un'unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

VERIFICHE AL BILANCIO DEI SINDACI SENZA REVISIONE LEGALE

Il compito del Collegio sindacale, al quale non sia attribuita la revisione legale dei conti, come prevede l'art. 2403 del Codice civile, è essenzialmente quello di verificare che gli amministratori abbiano rispettato le norme procedurali inerenti alla redazione, all'approvazione ed alla pubblicazione del bilancio d'esercizio. Particolare attenzione deve essere prestata alle informazioni assunte nel corso della partecipazione alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione,

delle verifiche periodiche o nell'incontro con i revisori, che possano incidere, in qualche modo, sulla integrità patrimoniale od economica della società. Particolare importanza riveste il consenso dei sindaci per l'iscrivibilità di alcune poste immateriali, specie costi di sviluppo, per i quali va verificata l'inerenza col prodotto, processo o progetto, e le prospettive di ricavi, sufficienti a coprire i costi sostenuti.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	26/01/17	19/01/17
3 mesi	-0,333	-0,334
6 mesi	-0,247	-0,243
1 anno	-0,103	-0,101
CAMBI	26/01/17	19/01/17
Euro - USD	1,0700	1,0668
Euro - yen	122,40	122,23
SPREAD	26/01/17	19/01/17
Btp vs BUND 10 years	175,2	160,3

Alcuni nostri servizi:

- RATING
- FINANZA AGEVOLATA
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.